

Sentenza n. 1276/2015 pubbl. il 30/09/2015

RG n. 1761/2013

Repert. n. 3092/2015 del 14/10/2015

N. R.G. 1761/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1761/2013

tra

ATTORE-OPPONENTE

e

CONVENUTO-OPPOSTO

Oggi 30 settembre 2015 ad ore 09.30 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per

oggi sostituito dall'avv

Per

stituzione dell

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come precisate all'udienza del 24.9.2015, richiamano la discussione orale già svolta e rinunciano alle repliche.

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



Sentenza n. 1276/2015 pubbl. il 30/09/2015

RG n. 1761/2013

Repert. n. 3092/2015 del 14/10/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1761/2013 promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. [redacted] mente domiciliato: [redacted]

ATTORE-OPPONENTE

contro

LA [redacted] F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] 16
4 [redacted] tivamente domiciliato: [redacted]

il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO-OPPOSTO

all'udienza del 30.09.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

In data 24.12.12 la società I. [redacted] s.r.l. otteneva, da questo Tribunale, decreto ingiuntivo nei confronti di C. [redacted] per la somma di € 5.203,00 dovutale, oltre IVA, interessi e spese, come corrispettivo delle "prestazione di formazione eseguite nel corso dell'anno 2012" in favore dell'ingiunta di cui alla fattura n. 137/A del 29.02.2012.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva opposizione la [redacted] s.r.l. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio di questo Tribunale sul rilievo che



competente a conoscere la domanda avanzata in sede monitoria sarebbe stato il Tribunale di Foggia ove essa ingiunta aveva la propria sede e quale luogo di conclusione del contratto dedotto in giudizio.

Nel merito, eccepiva che la società ricorrente, *"inopinatamente e senza alcun giustificato motivo"*, si era sottratta all'esecuzione delle attività di formazione cui era obbligata in forza del contratto *inter partes* concluso in data 20.02.2012.

Assumeva, pertanto, di nulla dovere per il titolo dedotto e concludeva per la revoca del d.i. con vittoria di spese.

LA [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, eccepiva di essersi diligentemente attivata per eseguire l'attività di formazione professionale in favore dei dipendenti dell'ingiunta la quale, tuttavia, aveva ommesso di svolgere le attività necessarie a consentirle di espletare l'incarico.

Assumeva, pertanto, che l'impossibilità di eseguire l'attività di formazione non era imputabile ad un suo comportamento colposo, ma a *"mera negligenza dell'opponente"*.

Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.

Con ordinanza riservata del 3.10.2013 il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

Respinte le istanze di prova orale dedotte dalle parti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Infine, all'udienza del 30.9.2015, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da separata sentenza di cui veniva data lettura alle parti.

Va anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla [REDACTED]

Occorre ricordare che, a norma dell'art. 10 c.p.c., la determinazione della competenza deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale.

Secondo pacifica giurisprudenza, detto principio non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza, liquidità o l'esigibilità del preteso credito, giacché la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come è stata proposta, prescindendosi da ogni indagine sulla sua fondatezza (tra le tante, Cass. n. 3353/93; Cass. n. 6332/98; Cass. n. 4063/82).

E pertanto, nelle obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c. quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (Cass. n. 789/1998; Cass. n. 1877/1999).

GIURELLI



Nel caso di specie, la ricorrente società LA [REDACTED] S.r.l., che ha la sua sede in [REDACTED] (RE), ha chiesto il pagamento di una somma liquida di denaro, pari al corrispettivo delle attività asseritamente eseguite in favore dell'ingiunta.

Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve pertanto ritenersi sussistente la competenza per territorio di questo Tribunale, quale *forum destinatae solutionis* ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c..

Venendo dunque al merito, giova anzitutto rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto.

In tema di prova del credito fra imprenditori, la giurisprudenza di legittimità è poi costante nel ritenere che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. n. 5071 del 03/03/2009).

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento, come nella specie, di servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del proprio credito, e, cioè, da un lato, dell'esistenza di un valido contratto *inter partes* che preveda l'esecuzione delle attività descritte nelle fatture azionate in via monitoria e, dall'altro, la avvenuta esecuzione, da parte sua, del contratto in parola.

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, è pacifico e documentato in atti che, con contratto in data 20.02.2012, la società [REDACTED] affidò alla convenuta opposta l'incarico di procedere alla formazione di tutto il proprio personale dipendente assunto con contratto di apprendistato formativo (doc. 2 ric.; doc. 1 opp.nte).

Più in particolare, in forza del suddetto contratto, l'opponente si obbligava a corrispondere alla società [REDACTED] un corrispettivo di complessivi €4.300,00 oltre IVA e a mettere a disposizione di quest'ultima locali idonei allo svolgimento dell'attività di formazione, "*consentendo ai propri dipendenti di seguire i corsi*", mentre la società opposta si obbligava a svolgere la predetta attività di formazione e "*ad assolvere ogni adempimento previsto dal D.L.vo n. 167/2011 sull'apprendistato professionale*".

Parimenti pacifico, tuttavia, che la società [REDACTED] non svolse alcuna attività di formazione del personale della opponente, né nell'anno 2012 né in seguito, giacché la [REDACTED] omise di mettere a disposizione del docente incaricato i propri dipendenti, impedendo di fatto alla ricorrente di eseguire la propria prestazione.



Sentenza n. 1276/2015 pubbl. il 30/09/2015

RG n. 1761/2013

Repert. n. 3092/2015 del 14/10/2015

Ciò posto, la mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto, benché giustificata dal rifiuto della controparte di riceverla, non consente alla società ricorrente di richiedere il pagamento del corrispettivo pattuito ma, al più, di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla *mora credendi*, ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1206 e ss. c.c..

L'opposizione della [REDACTED] merita pertanto accoglimento con conseguente revoca del d.i. emesso nei suoi confronti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e conseguentemente revoca il d.i. n.4842/2012 emesso nei suoi confronti;
- 2)- condanna la convenuta [REDACTED] al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in €. 111,00 per esborsi ed €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e CA come per legge.

REGGIO EMILIA, 30 settembre 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

GIURE.IT

